



Ufficio stampa

Rassegna stampa

30 maggio – 3 giugno 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 OUA: Basta con le copie fisco-centriche (avvocati oggi - italia oggi 7)
- Pag 4 USURA: Usura: Oua, su ddl giudizio positivo ma servono modifiche (mondo professionisti)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Il «filtro» scalda la Cassazione (il sole 24 ore)
- Pag 6 PROCESSO CIVILE: Testimonianza scritta nuovo «mezzo di prova» (il sole 24 ore)
- Pag 7 PROCESSO CIVILE: Il processo civile taglia tre anni (il sole 24 ore)
- Pag 9 PROCESSO CIVILE: I ritocchi ai riti non bastano a dare efficienza di Sergio Chiarloni - Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Torino (il sole 24 ore)
- Pag 10 PROCESSO CIVILE: Alpa: «Purché non sia una gabbia» (il sole 24 ore)
- Pag 11 PROCESSO CIVILE: Rordorf: «La prognosi è riservata» (il sole 24 ore)
- Pag 12 PROCESSO CIVILE: Per il «societario» un addio veloce e senza rimpianti (il sole 24 ore)
- Pag 13 CONCILIAZIONI: La Ue investe sui percorsi alternativi (il sole 24 ore)
- Pag 14 RIFORME GIUSTIZIA: Giustizia, Alfano: dopo il voto ordini separati, intercettazioni e nuovo Csm (il messaggero)
- Pag 16 AVVOCATI: Avvocati, la selezione è lecita (il sole 24 ore)
- Pag 17 UFFICI GIUDIZIARI: Milano, la giustizia online taglia 200mila notifiche (il sole 24 ore)
- Pag 18 UFFICI GIUDIZIARI: Ma rimane il rischio-carta (il sole 24 ore)
- Pag 19 STUDI LEGALI: Il sito Internet dello studio legale: grafica chiara, interattività e niente linguaggio tecnicistico. Il primo obiettivo è farsi comprendere (e conoscere) da tutti - di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 21 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Basta con le copie fisco-centriche

*La proposta dell'Oua per rendere meno farraginosi i processi e togliere la pregiudiziale tributaria
Gli atti giudiziari vanno notificati in autentica e gratis ai legali*

Lun. 1 - Un disegno di legge per semplificare il rilascio delle copie degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo. Lo ha messo a punto la commissione fisco dell'Organismo unitario dell'avvocatura, con l'obiettivo di favorire il cittadino utente della giustizia a ridurre il carico burocratico degli uffici giudiziari. Con l'attuale normativa, infatti, a parere dell'Oua, il rilascio delle copie degli atti determina un meccanismo farraginoso per gli uffici di cancelleria e impone al cittadino-avvocato una mole enorme di lavoro, tempo e denaro per diritti a favore dello stato. Secondo il progetto dell'Organismo guidato da Maurizio de Tilla, la copia autentica integrale dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze ecc), una volta depositati dai magistrati, deve essere notificata dal cancelliere, al posto dell'avviso con il dispositivo, alle parti costituite a mezzo dell'ufficiale giudiziario. In questo modo, secondo l'Oua, gli avvocati procuratori, ricevuta la copia autentica notificata in un unico esemplare, potranno fare le copie necessarie (per esecuzione, notifica, esecuzione ecc) autenticandole loro stessi. Non solo. Quando la sentenza o il provvedimento giudiziario potrà essere trasmesso alle parti in via telematica tutto il procedimento verrà ancora più velocizzato con un enorme risparmio di tempo. Il ddl, in sostanza, punta a eliminare «la pregiudizialità fiscale che regge l'attuale sistema del rilascio delle copie, disponendo la gratuità di tale fase del processo». Nel dettaglio, le copie di atti che vengono rilasciati dalla cancelleria sono: copie autentiche delle sentenze; copie autentiche dei decreti ingiuntivi ai fini di notifica; copie autentiche dei verbali di udienza per essere notificati; copie autentiche del ricorso ai fini della notifica. Secondo l'attuale normativa, il cancelliere, pubblicata la sentenza, prepara un avviso di deposito della sentenza, con riportato il dispositivo della stessa. Porta lo stesso all'ufficiale giudiziario per la notifica e paga la notifica e l'ufficiale riporta l'atto notificato, alla cancelleria; la cancelleria ripone l'avviso nel fascicolo della causa. Attualmente la sentenza, in originale, viene tenuta presso la cancelleria del tribunale mentre una copia autentica della sentenza viene mandata con il fascicolo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la liquidazione e il pagamento dell'imposta di registro. La cancelleria può, secondo le attuali disposizioni, rilasciare alla parte interessata la copia autentica per l'appello e copia autentica per l'esecuzione. Le sentenze originali rimangono in cancelleria. L'avvocato che ha bisogno della copia o delle copie si deve recare in cancelleria e ordinare al cancelliere le copie. Il cancelliere, a sua volta, deve andare a prendere il fascicolo con l'originale, deve calcolare il numero di pagine del documento per calcolare l'importo dei diritti e fare le copie. L'avvocato o chi per lui deve andare in tabaccheria a comprare le marche, riportarle al cancelliere che fa le copie richieste alla macchina fotocopiatrice. Il cancelliere trattiene le copie e, se le copie sono richieste con urgenza, applica le marche, e consegna le copie all'avvocato richiedente. In questo caso il diritto di copia è tre volte il diritto normale. Nel caso in cui le copie non vengono richieste con urgenza, dopo la richiesta orale, il deposito della fotocopia della sentenza e delle marche per diritti di copia, l'avvocato deve ritornare non prima di tre giorni. Solo alla scadenza dei tre giorni può andare a ritirare le copie. Secondo l'Oua, «tutto il sistema non ha un fondamento di razionalità se non quello di sistema di prelievo fiscale».

MONDO PROFESSIONISTI

Usura: Oua, su ddl giudizio positivo ma servono modifiche

Ven. 29 - Ieri una delegazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, composta dal segretario *Giuseppe Lepore* e dal coordinatore della commissione Conciliazione *Antonio Calì*, sono stati ascoltati dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento". L'Oua ha espresso un giudizio positivo ma anche richiesto modifiche al testo. Presentato un documento con le osservazioni e gli emendamenti (di seguito). L'Oua condivide la finalità del progetto in discussione: evitare che l'esecuzione, forzata o no, dell'obbligo di rimborsare i creditori implichi la «rovina» del debitore e, dunque, la sua emarginazione. In questa ottica, si evidenziano alcuni limiti di impostazione a fronte di un intervento legislativo d'ordine pubblico che dovrebbe essere, invece, di protezione sociale. Limiti che se non colmati da una previsione legislativa più organica ed innovativa riducono o rendono impossibile il perseguimento di quelle (oggi ancor più attuali) proclamate ragioni di solidarietà sociale che sono la dichiarata finalità dell'intervento, e cioè il risanamento della posizione economica del debitore e la possibilità per lui di un nuovo inizio, tale da permettergli di riassumere un ruolo economico attivo, assicurando, nel contempo, la tutela della parità di comportamento tra tutti i creditori. Tra gli aspetti non condivisi, anche, la scelta di prevedere a soggetti, privi di specifiche competenze, materie riservate da sempre all'avvocatura, per i rilevanti interessi di rango costituzionale, prevedendo, tra l'altro, che non sia obbligatoria l'assistenza di un difensore né per il debitore, né per i creditori.

IL SOLE 24 ORE

Il «filtro» scalda la Cassazione

Previste eccezioni di costituzionalità per il meccanismo di limitazione. La verifica preliminare è affidata a collegi composti da cinque giudici, due in più rispetto alla prima versione della norma

Lun. 1 - Il filtro in Cassazione è destinato a rappresentare il "grande incompreso", soprattutto da magistrati e avvocati, del più ampio progetto di riforma del Codice di procedura civile. Contestata già nella fase di redazione, la norma si avvia a una fase applicativa che sarà presumibilmente costellata da eccezioni di legittimità costituzionale.

La disciplina della fase transitoria è chiara: il nuovo meccanismo non si applicherà ai ricorsi già presentati, ma solo quando i provvedimenti impugnati in Cassazione sono stati depositati in data successiva all'entrata in vigore della norma.

Meno chiaro è invece l'uso che la Sezione speciale della Cassazione farà di uno strumento che ha il dichiarato obiettivo di sgravare la Corte stessa da un numero sensibile di ricorsi. Se anche la Cassazione, nel 2008, ha dimostrato una buona capacità di smaltimento, invertendo dopo parecchi anni la tendenza all'aumento dell'arretrato, la preoccupazione dei vertici (a partire dal presidente Vincenzo Carbone) è quella di un costante e progressivo snaturamento, sotto il peso di una mole di impugnazioni che non flette in maniera significativa, del ruolo di faro della giurisprudenza attribuito alla Corte.

È così che una mano arriva ora dalla nuova legge. Che, dopo tormentati passaggi parlamentari, ha definito due motivi di inammissibilità (una svolta rispetto agli iniziali 5 requisiti di ammissibilità) e cioè quando le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in maniera conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per cambiare o confermare l'orientamento oppure quando è manifestamente infondata la violazione dei principi del giusto processo.

Rispetto a una prima versione, non è più previsto un collegio di tre giudici per la decisione sull'ammissibilità, ma viene istituita una sezione specifica della quale faranno parte magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte. La sezione si affiancherà a quella già attiva, tutto sommato con buoni risultati in termini di sfoltimento del contenzioso, che da tempo è chiamata a valutare i ricorsi a forte sospetto di inammissibilità, quelli che si possono decidere in camera di consiglio e quelli seriali.

Le critiche che, per una volta hanno visto concordi magistratura, avvocati e anche una parte della dottrina che ha iniziato ad affrontare la questione, si sono concentrate in gran parte sullo sbarramento, a forte rischio di incostituzionalità, che viene introdotto per l'accesso a un grado di giurisdizione esplicitamente previsto dal nostro ordinamento.

Di più. **E sono stati soprattutto gli avvocati (l'Oua) a concentrarsi sul punto, la norma mette nelle mani della Corte un'eccessiva discrezionalità perché fa riferimento a una giurisprudenza conforme che non è sempre così evidente e ai principi del giusto processo che sono ben lontani dall'essere definiti in maniera chiara e non controversa. A volere tacere poi di quella confusione tra inammissibilità e infondatezza che non sembra affatto chiarita.** *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Processo civile. Utilizzo senza intervento del giudice

Testimonianza scritta nuovo «mezzo di prova»

Mer 3 - Nel nostro ordinamento la testimonianza è sempre stata solo orale ed è la più tipica delle prove costituenti, dove per tali si intendono le prove che si formano soltanto nel processo, come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto, in contrapposizione alle prove precostituite (la più tipica delle quali è la prova documentale), che invece si formano fuori del processo (e normalmente prima), nel quale entrano attraverso un atto di esibizione o di produzione. Ora le cose sono destinate a cambiare molto, perché il testo di riforma approvato dalla Camera introduce nel codice di procedura civile una norma apposita (articolo 257 bis), che ammette la possibilità di assumere testimonianze anche in forma scritta. Il primo comma della nuova norma subordina tale possibilità a due condizioni, solo la prima delle quali appare però stringente e suscettibile di essere rigorosamente applicata. È previsto infatti che la testimonianza scritta possa essere disposta: 1) solo a patto che le parti siano d'accordo; 2) e tenuto conto della «natura della causa» e di «ogni altra circostanza». Qui, la genericità del riferimento alla «natura della causa» o a «ogni altra circostanza» prefigura due scenari: o nei fatti verrà sempre considerato sufficiente il solo accordo delle parti (considerato oltretutto che il processo civile verte per definizione su diritti disponibili, in relazione ai quali la volontà delle parti è inderogabile in linea di principio); o sarà sempre contestabile e contestata la decisione del giudice, che dovesse considerare incompatibile la testimonianza scritta rispetto alle particolarità del caso concreto. Ciò detto, la nuova norma pone a carico della parte che abbia chiesto la testimonianza scritta l'onere di predisporre (il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi) e di notificarlo al testimone: la testimonianza consisterà nella compilazione di tale modello da parte del testimone, «in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti». Inoltre, il testimone dovrà specificare eventualmente quali sono i quesiti «cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione»; e naturalmente potrà continuare ad avvalersi della facoltà di non rispondere (come in relazione alla testimonianza orale), fermo tuttavia anche in questo caso l'obbligo di indicare i motivi dell'astensione. Il modello poi dovrà essere sottoscritto (e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio) e spedito «in busta chiusa con plico raccomandato» o consegnato direttamente alla cancelleria del giudice, il quale infine sarà chiamato a valutare le dichiarazioni rese e potrà anche decidere di chiamare il testimone a deporre comunque davanti a lui (e qui evidentemente bisogna pensare alle ipotesi in cui le risposte appaiano insufficienti o confuse, o forse anche poco attendibili). Così come configurata, la testimonianza scritta pare rappresentare un vero e proprio nuovo mezzo di prova, a metà strada non solo fra prova orale e prova scritta, ma addirittura fra prova precostituita e prova costituenda. Rimarrà infatti pur sempre il vaglio del giudice come elemento imprescindibile, ma a tale vaglio la testimonianza scritta risulterà sottratta nel suo momento formativo. I testimoni risponderanno ai quesiti loro sottoposti nel buio e nella solitudine delle loro stanze, o più verosimilmente nel buio e nella solitudine delle stanze degli avvocati che li hanno chiamati; e sarà difficile allora continuare a considerare la testimonianza come una prova raccolta nel processo. La realtà è che la testimonianza tenderà sempre più a formarsi fuori del processo, proprio grazie alla possibilità di essere raccolta per iscritto; e, una volta ben compilati i moduli contenenti i quesiti (come potrà risultare facile a testimoni adeguatamente aiutati), al giudice rimarrà poco spazio anche solo per giustificare la chiamata del teste davanti a lui, che pure la norma gli concede come ipotesi residuale. *Niccolò Nisivoccia*

IL SOLE 24 ORE

Il processo civile taglia tre anni

Lun. 1 - Vuole essere la ricetta che risolve le condizioni della giustizia malata. A cominciare dall'estremo tentativo di cancellare le conseguenze più evidenti, l'eccessiva lunghezza dei processi. Per ora, la riforma della giustizia civile appena varata dal Parlamento, è solo l'incubo di avvocati, magistrati e personale delle cancellerie dei tribunali. Che troppo spesso assistono, a partita già iniziata, al rimescolamento delle carte provocato dalle continue leggi. Figurarsi quando queste sdoppiano, se non addirittura triplicano, i tavoli su cui giocare, vale a dire le procedure da seguire. Vecchie norme, con una manciata di eccezioni, per i procedimenti ordinari pendenti; nuove regole per quelli che arriveranno, i più semplici dei quali potranno seguire anche una strada alternativa (nuova di zecca anch'essa). È questa la triplice realtà con la quale gli utenti e gli operatori della macchina della giustizia civile – ma sono in arrivo ritocchi anche nelle altre giurisdizioni – dovranno presto fare i conti. L'appuntamento è con l'entrata in vigore della riforma (quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, che è prevista entro la fine della settimana), il cui intento, tagliare i tempi dei processi, è più che lodevole. La ricetta è ispirata al rispetto di una formula che ormai vincola tutti gli ordinamenti del Vecchio continente, quella del «3+2+1»: non più di tre anni per chiudere il giudizio di primo grado, due per il secondo e uno per l'ultimo. Addirittura un disegno di legge all'esame del Senato (l'atto è il n. 1440 che peraltro contiene la riforma del processo penale) mette la formula nero su bianco, con i sei anni totali quale limite invalicabile per la durata di un procedimento, proprio per contenere l'esposizione ai rimbrotti della Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, per porre un freno al proliferare di richieste di indennizzo per l'eccessiva durata dei processi (oltre 32 milioni di euro liquidati a tale titolo nel 2008 in Italia). Vale la pena ricordare che la durata media di un procedimento civile in Italia è ben al di sopra della soglia, per così dire, di sicurezza. Nel corso delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario è stato fornito il dato ufficiale: la durata in primo grado è di 960 giorni, in appello di 1.509 (per un totale di 6 anni e 10 mesi). In pratica, solo i primi due gradi di giudizio consumano, anzi superano, l'intera "dotazione". È così che nelle pieghe del provvedimento si annida una lunga serie di tagli ai tempi processuali, soprattutto di riduzione di quelli morti. Cioè di quelle pause più o meno lunghe tra due fasi, messe a disposizione delle parti per aggiornare le proprie strategie in conseguenza di un fatto sopravvenuto o di una novità probatoria. Così, tra riduzioni dei termini lunghi di impugnazione tra un grado e l'altro di giudizio (ad esempio dal tribunale all'appello), contrazione delle sospensioni richieste dalle parti e tagli sui tempi di riapertura della causa dopo un rinvio, le nuove norme consentono di risparmiare fino a 40 mesi. Non si tratta, sia chiaro, di una riduzione che possa avere un effetto complessivo su ogni singolo procedimento. Non tutte le cause infatti sono complicate al punto tale da sviluppare un numero così alto di interruzioni, sospensioni, rinvii e così via, ma il saldo finale del tempo potenzialmente risparmiato individua il cromosoma più evidente della riforma. Che con il taglio dei tempi processuali intende assestare un colpo al maxi arretrato (in una indagine riportata sul Sole 24 Ore dello scorso 9 marzo avevamo registrato oltre 10 milioni di cause pendenti, la metà abbondante delle quali civili). Dunque sono tre i codici che bisognerà seguire di qui a breve per la risoluzione delle cause civili ordinarie (oltre naturalmente a quelle che rientrano nella competenza, allargata, dei giudici di pace). Il primo capitolo riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge: per questi sarà sufficiente rispolverare le vecchie copie del Codice di procedura civile. Per affrontare le cause che invece saranno instaurate a partire dall'entrata in vigore

della riforma sarà necessario procedere all'aggiornamento dei tomi di riferimento: da una parte si seguiranno le nuove regole del processo ordinario di cognizione; dall'altra, per le cause più semplici, oggi assegnate al tribunale in composizione monocratica, si potranno seguire, ma non è obbligatorio, anche le regole del processo sommario di cognizione. Insieme a queste misure, la legge rafforza quella specie di canone di comportamento processuale, contenuto in alcuni angoli del Codice di procedura civile, che punisce chi tenta di lucrare qualche vantaggio dalla macchinosità del sistema. Di grande interesse quella che punisce non la parte che perde nel processo, ma quella che vince. Le spese processuali sono infatti a carico di quest'ultima se, in tribunale, ottiene un risultato meno vantaggioso di quello che aveva raggiunto nella fase della conciliazione: che però aveva mandato all'aria per cercare maggior fortuna in aula. *Andrea Maria Candidi*

IL SOLE 24 ORE

ANALISI

I ritocchi ai riti non bastano a dare efficienza

di Sergio Chiarloni - Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Torino

lun. 1 - Da tempo, gli operatori sono convinti che non esiste un codice processuale tanto buono da garantire una amministrazione della giustizia efficiente, né uno tanto cattivo da impedirlo. Occorre soprattutto un impegno verso altre direzioni. Basti pensare all'irrazionale distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie (17 tribunali in Piemonte!); alla cattiva organizzazione e all'insufficiente produttività delle cancellerie; alla scarsa diffusione delle tecnologie informatiche; ai criteri spesso discutibili adottati dal Csm per la scelta dei titolari di uffici direttivi; alla frequenza di prassi operative che irrigidiscono la gestione delle controversie; agli eccessi di formalismo nell'interpretazione delle norme processuali; alla poca incisività dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Sennonché, da quasi vent'anni il legislatore, prigioniero dell'illusione che sia sufficiente innovare le norme di procedura per sistemare il servizio giustizia, tiene aperti i cantieri delle riforme in preda a un delirio rifondativo di interi settori della disciplina di cui è difficile decifrare il disegno complessivo. Anche perché sovente la sequela dei provvedimenti richiama il movimento di un pendolo (come nel caso dei successivi ripensamenti tra il 1992 e il 2006, relativi alla disciplina della fase preparatoria del processo di cognizione). Malgrado l'ampio intervento che ha toccato importanti settori dei primi tre libri del codice nel 2006, la bulimia legislativa non conosce riposo. Dopo varie vicissitudini il Senato ha approvato in quarta lettura una nuova riforma, che riprende con numerose modifiche un progetto già messo a punto nella precedente legislatura, nell'intento di perseguire la durata ragionevole del processo, oggi un mito nella vita dei fori. Vediamo gli aspetti principali. È aumentata la competenza per valore del giudice di pace che già filtra circa il 50% del contenzioso. In misura, peraltro, inferiore a quella inizialmente prevista, anche a seguito dei rilievi critici del Consiglio nazionale forense. Si semplifica il meccanismo di risoluzione delle questioni di competenza, ora da decidere con una semplice ordinanza. E tuttavia mantenuto il regolamento di competenza, soppresso in una prima stesura del progetto. Il vincitore che non riesce a ottenere un risultato migliore rispetto alla proposta conciliativa dell'avversario sarà condannato alle spese. Il soccombente, dal canto suo, potrà essere condannato d'ufficio anche al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, indipendentemente dall'esistenza della responsabilità aggravata. L'intento deflattivo è evidente, ma si profilano difficili questioni interpretative per entrambi i casi. La mancata contestazione tempestiva dei fatti allegati dall'avversario ne comporterà l'implicito riconoscimento. Qui si discuterà molto sul termine ultimo per contestare e anche sulla rilevanza dell'emersione nel corso dell'istruttoria della non verità di quei fatti. La testimonianza scritta viene finalmente introdotta, ma sull'accordo delle parti e con una disciplina complicatissima. Avverrà raramente e senza influenza sulla durata dell'istruttoria, a differenza di quanto avviene in Francia, grazie a una disciplina semplice e frequentemente applicata. Allo scopo di trovare un riparo dalla valanga di ricorsi che si abbatte sulla Corte di cassazione, una prima stesura prevedeva un filtro di ammissibilità efficace, ma subito vigorosamente contestato. Le sostanziali modifiche operate dalla Camera l'hanno indebolito al punto da renderlo inutile, forse foriero di complicazioni e secondo molti interpreti ancora sospetto d'illegittimità costituzionale. In materia esecutiva troviamo una misura coercitiva pecuniaria per le obbligazioni di fare infungibili e di non fare. Ma con l'eccezione delle controversie di lavoro e assimilate, il che induce il dubbio di una violazione del principio di uguaglianza. Infine, il procedimento sommario di cognizione, introdotto per le controversie più semplici attribuite al giudice unico si propone con ricorso, l'istruttoria è sommaria e si conclude con un'ordinanza appellabile. Solo l'esperienza applicativa ci dirà se l'istituto riuscirà a rendere significativamente più veloce l'amministrazione della giustizia in confronto alle possibilità già oggi offerte dal processo, ordinario di cognizione ricorrendo alla decisione semplificata con lettura della sentenza in udienza.

IL SOLE 24 ORE

Intervista/Guido Alpa-Presidente Cnf
«Purché non sia una gabbia»

Lun. 1 - «Non deve tramutarsi in una gabbia che rallenta l'evoluzione della giurisprudenza». Guido Alpa, 61 anni, presidente del Consiglio nazionale forense, sottolinea come il filtro in Cassazione sia «un'arma a doppio taglio, che può scremare i ricorsi futili, ma può anche allungare i tempi processuali».

Professore, qual è la sua valutazione complessiva sulla riforma appena approvata? E' positivo che si sia provveduto a realizzare rimedi che, alla prova, diranno se e come potranno essere adattati per raggiungere le finalità perseguite.

Le aspettative sul taglio dei tempi sono alte... Sì, ma vorrei aggiungere che i tempi dei processi non dipendono dagli avvocati né dalla loro consistenza numerica: i rinvii a lungo termine sono dovuti all'affollamento delle cause e al carico pendente esorbitante; l'aumento dei processi pendenti riguarda il contenzioso ordinario, i problemi della vita quotidiana che non sono né creati né alimentati dagli avvocati. L'accesso alla giustizia è assicurato a tutti, le spese sono basse, le tariffe modeste. L'alto contenzioso non trova la sua fonte nell'abuso del processo da parte degli avvocati. Questa è una maldicenza non più tollerabile.

Ritiene il «filtro» una misura necessaria? Ora che è caduto il quesito di diritto, il filtro dovrebbe limitare l'accesso in Cassazione di cause inutili, ripetitive, di modesto valore. Nel corso della discussione si sono avvicinate tre versioni; la prima era garantista, perché consentiva il reclamo; la seconda introduceva una fase abbreviata troppo flessibile, si è temuto potesse essere troppo discrezionale.

La composizione definitiva dà più garanzie? I processualisti sono divisi sui meccanismi di funzionamento. La nuova versione è certo più funzionale, anche se occorrerà lavorare con la Corte per identificare gli orientamenti consolidati, le sentenze che costituiscono solo una soluzione, ma non si possono qualificare come precedenti, gli orientamenti che debbono essere mutati.

Ci sono profili presunti di incostituzionalità? Il filtro non deve tramutarsi in una gabbia che rallenta l'evoluzione dell'interpretazione, del diritto vivente, dell'adattamento delle regole giuridiche alle esigenze di una società e di un sistema economico che mutano più rapidamente delle strutture giuridiche. La valutazione dell'inammissibilità è un'arma a doppio taglio: può selezionare i ricorsi pregnanti dai ricorsi futili, ma può anche allungare i tempi processuali. I cultori del processo civile, in punto di costituzionalità, non hanno espresso dubbi. Come per tutte le norme giuridiche, il vero banco di prova sarà dato dalla loro concreta applicazione. Consideriamo il testo come un tentativo di raggiungere maggiore efficienza, e l'Avvocatura farà la sua parte, ma non cesserà di studiare ulteriori modelli di riforma del Codice di procedura civile. *A.M.Ca.*

IL SOLE 24 ORE

INTERVISTA/Renato Rordorf - Magistrato di Cassazione

«La prognosi è riservata»

Lun. 1 - La prognosi è riservata. Rordorf, 64 anni, magistrato della Cassazione, getta acqua sul fuoco delle aspettative di chi, nella sezione «filtro», vede l'antidoto al proliferare dei ricorsi alla Suprema corte. «Sulla carta è francamente impossibile dire se l'intento sarà raggiunto, tutto dipenderà dal modo in cui la nuova sezione riuscirà a funzionare. Tutto sommato è un modello organizzativo che già esiste».

Si riferisce alla cosiddetta struttura, l'ufficio che già oggi si occupa dell'esame preliminare dei ricorsi? Sì. La struttura già esisteva e per quello che posso valutare ha lavorato molto bene. Non solo. Qualche risultato lo ha dato, non in termini di riduzione del carico, ma di aumento della produttività e dunque di ricorsi definiti. Possiamo comunque affermare che la sezione filtro è la formalizzazione di una struttura che già esisteva.

Allora la novità qual è? La vera novità sta nel fatto che sono introdotti nuovi criteri di inammissibilità. E lì la chiave: si tratta di vedere se queste norme consentiranno o meno alla sezione di filtrare molto di più. Le due ipotesi di inammissibilità, soprattutto la seconda, quella sull'infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo, creano molte difficoltà. Si tratta di concetti molto vaghi e quindi tutto dipenderà da come la sezione filtro li interpreterà. È per questo che la prognosi è riservata. C'è poi da aggiungere un'altra cosa: proprio perché deve filtrare un numero enorme di ricorsi, la sezione sarà divisa in tanti collegi ai quali è assegnata una funzione molto delicata con norme di difficile interpretazione. Bisognerà quindi vedere quanto tempo ci vorrà per arrivare a un orientamento definito sull'interpretazione dei criteri di inammissibilità.

La composizione di questi singoli collegi a quale criterio risponderà? I magistrati ne faranno parte a rotazione? Non necessariamente. La norma dice che a formare la sezione siano chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Ma questo non vuol dire nulla. Perché la sezione sarà composta da trenta-quaranta magistrati, comunque in numero cospicuo, presi tra le diverse sezioni. Ma ho l'impressione che, quantomeno all'inizio, sarà composta dai magistrati che fanno parte della struttura oggi esistente. Dopodiché è possibile immaginare anche un meccanismo di rotazione. Che è poi lo stesso criterio con cui sono composte le sezioni unite. È il presidente della Corte che ne designa i membri scegliendoli tra i magistrati delle singole sezioni. E così probabilmente sarà anche per la sezione filtro. *A.M. Ca.*

IL SOLE 24 ORE

In archivio il rito nato sei anni fa

Per il «societario» un addio veloce e senza rimpianti

Mar 2 - «Il testo di riforma processuale approvato dalla Camera prevede la riconduzione di tutti i riti civili attualmente esistenti a soli tre modelli: ordinario di cognizione, rito del lavoro e procedimento sommario di cognizione (introdotto dallo stesso testo di riforma contenente la delega). Del rito societario viene prevista addirittura la soppressione immediata, a partire dall'entrata in vigore della legge di riforma. Non è chiaro dunque a quale modello il legislatore deciderà di assoggettare le controversie attualmente regolate dal rito societario, ma certamente nel frattempo queste controversie torneranno ad essere regolate dalle norme del processo ordinario. E il tramonto del rito societario, dopo soli sei anni, un tramonto annunciato dopo tante critiche e tante censure di illegittimità costituzionale, alcune delle quali sfociate in sentenze di incostituzionalità. In realtà il rito societario ha fallito rispetto allo scopo annunciato: semplificare le controversie societarie e accelerarne la definizione. E accaduto invece il contrario, e l'impressione è che il fallimento sia dipeso dalla struttura del procedimento: rimettere alla libertà delle parti tempi e modi della determinazione del *thema decidendum* (la principale differenza del rito societario rispetto a quello ordinario) è servito infatti solo ad aumentare i problemi. Libertà sfruttata quasi sempre a fini dilatori, talvolta a fini anticipatori, al limite della lesione del diritto al contraddittorio. Inoltre, il rito societario s'è I mostrato completamente inadeguato a regolare processi litisconsortili, nei quali cioè le parti sono più di due, che costituiscono ipotesi tipiche in materia societaria (basti pensare alle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, i quali oltretutto quasi sempre chiamano in causa le proprie compagnie assicurative). Anzi, fin dall'inizio è stata proprio la chiamata in causa di terzi a rappresentare l'elemento rivelatore dell'inadeguatezza del processo societario ai propri scopi dichiarati: poiché nel rito societario l'udienza davanti al giudice può essere fissata solo quando il contraddittorio sia stato pienamente svolto fra tutte le parti in causa (originarie o intervenute), la chiamata in causa di terzi è stata spesso sfruttata solo al fine di complicare l'esaurimento del contraddittorio oltre ogni limite (moltiplicando le decisioni di inammissibilità delle istanze di fissazione di udienza nel frattempo formulate da attori sfiancati dalle dilazioni). Infine, si consideri che, una volta arrivati davanti al giudice, deve ancora avere inizio tutta l'attività istruttoria, il cui svolgimento a quel punto è regolato dalle medesime norme che lo regolano nel giudizio ordinario. Si capisce allora a maggior ragione che il consentire un contraddittorio pienissimo prima dell'udienza può rivelarsi talora addirittura frustrante, rispetto alle esigenze dell'attore (pur nel rispetto del diritto alla difesa dei convenuti). E verosimile insomma che del rito societario nessuno sentirà la mancanza: al di là delle buone intenzioni che l'avevano originata, l'esperienza può essere tranquillamente riposta nell'archivio. *Niccolò Nisivoccia*

IL SOLE 24 ORE

Conciliazione

La Ue investe sui percorsi alternativi

Sab. 30 - Mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale saranno riscritte dal Governo grazie alla delega contenuta nell'articolo 60 della riforma del processo civile. Alla possibilità di garantire un migliore accesso alla giustizia i rappresentanti della società italiana di servizi di risoluzione alternativa delle controversie (Adr) hanno dedicato ieri un convegno a Roma. L'occasione è arrivata dal lancio del progetto "Lawyers in Adr" - assegnato dalla Commissione Ue all'Adr Center - volto alla promozione della direttiva 2008/52/Ce sulla Mediazione nelle controversie civili commerciali in ambito transfrontaliero «Dai criteri di delega— afferma il presidente di Adr Center Giuseppe de Palo - è sparita la possibilità per il giudice, investito della causa, di invitare le parti alla mediazione. Speriamo si ponga rimedio». Sull'importanza di "convertire" gli avvocati al ricorso alla mediazione insiste il vice presidente della Commissione Ue Jacques Barrot. «La sensibilizzazione degli avvocati a ricorrere alla mediazione attraverso strumenti adeguati come la formazione è fondamentale», si legge nella nota inviata dal commissario Ue.

«La mediazione e la conciliazione rappresentano una chance per gli avvocati - ammette Maurizio de Tilla presidente dell'Oua, l'Organismo unitario dell'avvocatura- a patto che le organizzazioni di riferimento siano costituite presso gli Ordini». *Patrizia Maciocchi*

IL MESSAGGERO

Giustizia, Alfano: dopo il voto ordini separati, intercettazioni e nuovo Csm

«Berlusconi è totalmente diverso da come vuole rappresentarlo la sinistra del pettegolezzo»

ROMA (3 giugno) - «Separazione degli ordini di giudici e pm, nuova composizione del Csm, intercettazioni: subito dopo le elezioni», dice il ministro della Giustizia Angelino Alfano al Messaggero.

La giustizia italiana è ancora molto lenta, lontana da quella dei maggiori paesi europei, qual è il rischio? «L'Italia ha già subito numerose condanne per la lentezza della sua giustizia alla quale stiamo cercando di rimediare attraverso Internet e la semplificazione delle procedure nel processo civile, attraverso il filtro per evitare che tutto e sempre vada in Cassazione, punendo la parte che gioca ad allungare i tempi del processo, favorendo le soluzioni extra processuali come la conciliazione civile. È uno sforzo ciclopico, ovviamente di legislatura e anche oltre. Stiamo procedendo e le riforme nel loro insieme sono ben delineate».

Riforme annunciate ma non ancora fatte? «No. Molte già fatte. Approvate le norme antimafia nell'articolo 2 del ddl sicurezza abbiamo già fatto il più grande pacchetto di contrasto alla mafia dai tempi di Falcone al ministero della giustizia. Al centro vi è, ed è stata riconosciuta questa come la base per le conclusioni del G8, l'aggressione ai patrimoni mafiosi. Abbiamo approvato la riforma del processo civile. Il processo penale pende in commissione giustizia al Senato e dopo le elezioni avrà una importante accelerazione. Abbiamo in cantiere la riforma delle professioni (avvocati, notai, commercialisti) e tutto questo sarà iscritto dentro la cornice della riforma della Costituzione. Subito dopo le elezioni porrò la questione della riforma della giustizia in ambito costituzionale al presidente del Consiglio e ai due partiti della coalizione, Pdl e Lega».

Nel G8 dei ministri dell'Interno e della Giustizia quali soluzioni sono scaturite per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale e quella della pirateria sui mari? «È stato un G8 della concretezza perché su ciascun tema si è individuata una modalità di collaborazione importante. Contro il terrorismo è centrale la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le forze di polizia e la mutua collaborazione tra i Paesi. L'obiettivo è quello di identificare i luoghi dove avviene la radicalizzazione dello scontro e le connessioni tra il traffico di armi e le organizzazioni terroristiche. Per la lotta alla pirateria, che l'Italia ha chiesto di inserire tra i temi del G8, è necessaria una collaborazione internazionale, anche includendo l'utilizzo delle Corti esistenti e la possibilità dell'istituzione di nuove Corti internazionali. Il problema è come poter processare i pirati dopo il loro arresto e come poter confiscare i beni da essi illegittimamente acquisiti».

Sui respingimenti il governo manterrà la linea dura? «Ci troviamo in una condizione paradossale. Se le frontiere fossero una groviera alimenteremmo il senso di insicurezza come ha fatto la sinistra quand'era al governo. Volendo impedire questo, occorre fare quel che ha fatto il governo Berlusconi con accordi internazionali che rendano il respingimento come l'estrema ratio. È chiaro che la prima misura è quella di bloccare le partenze. Quando il centro di Lampedusa era pieno si gridava allo scandalo per il mancato funzionamento degli accordi con la Libia ora che il centro di Lampedusa è vuoto si grida allo scandalo contro i respingimenti».

Come assicurare il diritto d'asilo? «Nella recente polemica con Malta, l'Italia si è fatta carico di doveri umanitari pur non avendo in quel caso specifico un obbligo. È chiaro che l'Italia è una Repubblica libera e sovrana, con delle regole che devono essere rispettate da tutti coloro che vogliono venire a viverci. Porremo al Consiglio Gai (dei ministri della giustizia e degli Interni) di domani e venerdì la questione che l'Europa deve essere viva e presente nel riconoscere all'Italia la particolarissima condizione di Stato confine. Lampedusa, Porto Empedocle, non sono il confine solo dell'Italia, ma quello dell'Europa che deve dimostrare di esistere. Anche i negoziati hanno dei costi e non possono essere addossati solo all'Italia che è paese di frontiera e di transito».

Nel ddl sulle intercettazioni che il 9 giugno prossimo va al voto dell'aula di Montecitorio resteranno il carcere per i giornalisti e le pesanti sanzioni per gli editori? «L'obiettivo è quello di salvaguardare la privacy dei cittadini senza tagliare le unghie ai magistrati inquirenti. Di questo strumento si è fatto abuso e la spesa è andata fuori controllo, occorre fissare regole che siano davvero osservate. Il codice dice che si possono disporre le intercettazioni se sono "assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini". Ma evidentemente c'è stato un abuso della norma che ha portato a una spesa fuori controllo. Spero che il ddl sia approvato in tempi rapidi».

Qual è il suo prossimo obiettivo? «La nuova sfida che dobbiamo affrontare è l'abbattimento dell'arretrato delle cause civili e penali. Per fare correre la giustizia bisogna smaltire questa pesante zavorra di arretrato, nonostante le riforme fatte è difficile immaginare che si possa accelerare se non si abbatte il peso dei vecchi processi».

Le carceri sono di nuovo stracolme, come farà ad evitare che esplodano? «Ho ricevuto dal capo dell'amministrazione penitenziaria l'ipotesi del piano straordinario che presto porterò al Consiglio dei ministri per dare il via alla più grossa ristrutturazione penitenziaria mai fatta in Italia. Mi rendo conto che è un tentativo ambizioso e per questo stiamo coinvolgendo i privati. Abbiamo già preso contatti coi vertici della Confindustria per far sì che i privati abbiano ruolo e responsabilità nello svolgimento di questo importante compito».

Ministro Alfano, personalmente, che idea si è fatto sulle accese polemiche di questi giorni al premier Berlusconi? «Ho lavorato al suo fianco per anni prima di diventare ministro ed è l'esatto contrario di come la sinistra del pettegolezzo vuol presentarlo. È sotto gli occhi di tutti quel che si verifica alla fine di ogni suo intervento pubblico: un'indescrivibile numero di ragazze e ragazzi letteralmente gli saltano addosso, gli stringono la mano, gli chiedono autografi, appuntamenti. Del resto basti vedere il numero di club spontanei che sorgono attorno alla sua figura (come "Meno male che Silvio c'è") per rendersi conto di come tutto questo entusiasmo abbia poi una traduzione politica immediata».

Siamo a tre giorni dal voto per il Parlamento europeo: che cosa accadrà? «Noi speriamo di rappresentare il più grande gruppo dentro il Ppe e rileviamo che la sinistra non ha detto a quale gruppo parlamentare iscriverà i propri eurodeputati. Cioè mandano i propri in Europa con destinazione ignota. È la prova che non sono in grado di scegliere tra le grandi famiglie europee: quella popolare e quella socialista». *Mario Coffaro*

IL SOLE 24 ORE

Corte di Strasburgo L'esercizio della professione tra i diritti dell'uomo

Avvocati, la selezione è lecita

sab. 30 - Nella partita sull'accesso alle libere professioni entra in campo anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sentenza depositata giovedì (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia) Strasburgo ha infatti chiarito in quali casi e a quali condizioni è possibile rivendicare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare — e dell'articolo 14 - che vieta ogni discriminazione — quando gli Ordini professionali negano a un cittadino straniero l'accesso a una professione liberale. Nel caso di cui si è occupata la Corte e che è costato una condanna alla Grecia, una cittadina russa, che aveva studiato ad Atene e si era laureata in giurisprudenza, aveva chiesto di fare uno stage di 18 mesi, condizione indispensabile per accedere agli esami da avvocato in Grecia. Dopo il via libera, però, l'Ordine aveva negato l'accesso agli esami, sostenendo che il codice degli avvocati consente l'esercizio della professione solo a cittadini greci e comunitari. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione all'aspirante avvocato, almeno sotto il profilo della violazione da parte dello Stato del diritto al rispetto della vita privata. Prima di tutto, ha chiarito Strasburgo, nella nozione di vita privata è inclusa quella professionale che è un elemento determinante per garantire l'integrità fisica e morale di una persona. Respinta, quindi, la nozione restrittiva avanzata dal Governo greco, che limitava l'ambito di applicazione dell'articolo 8 alla sola vita personale. L'attività professionale, invece, per la Corte europea, non può essere spinta fuori dalla nozione di vita privata. Un'affermazione che potrà portare a Strasburgo nuovi ricorsi sia per i limiti di accesso ad attività lavorative, sia per le condizioni di lavoro, per esempio nei casi di mobbing. Chiarita la portata dell'articolo 8, la Corte arriva alla conclusione che il rigetto della domanda di partecipazione agli esami da avvocato è un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, anche perché la ricorrente aveva coltivato legittime aspettative in quanto ammessa a fare lo stage. In pratica, un riconoscimento tacito del diritto di accedere alla professione forense. Detto questo, però, la Corte apre la strada a interventi restrittivi degli Ordini professionali. Per Strasburgo, infatti, non c'è una violazione del principio di non discriminazione garantito dall'articolo 14 della Convenzione se una restrizione persegue un fine legittimo e se è rispettato il principio di proporzionalità. La nonna - Osserva la Corte - non assicura un diritto di accesso alla professione. Gli avvocati, poi, continuano a giudici, «svolgono una professione liberale, ma al tempo stesso hanno una funzione posta al servizio dell'interesse pubblico», proprio perché i legali sono «ausiliari della giustizia, che hanno obblighi specifici nell'esercizio delle proprie funzioni». Spetta quindi agli Stati, nell'esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte, stabilire se la cittadinanza greca o di un altro Stato comunitario sia una condizione necessaria, indispensabile per la professione. *Marina Castellaneta*

IL SOLE 24 ORE

Riforme in corso. Da ieri a Milano le comunicazioni online tra le parti

Milano, la giustizia online taglia 200mila notifiche

Mar 2 - Duecentomila notifiche processuali all'anno si dematerializzano e prendono la via del web. L'obiettivo della rivoluzione informatica partita ufficialmente ieri nel tribunale di Milano — ma che in realtà andrà a regime da domani mattina, alla ripresa dell'attività dopo il ponte — è epocale, soprattutto per le ricadute su tempi e costi dell'amministrazione della giustizia. Eppure ormai è un obiettivo a portata di mano, che viaggia sulla spinta del decreto ministeriale del 26 maggio (pubblicato sulla GU 124 di sabato scorso) ma che prende le mosse da molto lontano. «E' da 12 anni che lavoriamo al progetto di informatizzazione — dice il presidente dell'Ordine degli avvocati, Paolo Giuggioli — ora finalmente ne raccogliamo i frutti. Contiamo di archiviare al più presto la lunga e dimenticabile stagione delle cancellerie affollate di carte, e degli ufficiali giudiziari in cronico ritardo». Le notifiche online di atti del processo civile, comunque, non raggiungeranno subito tutti i 15 mila iscritti al foro del capoluogo: ad oggi gli avvocati "informatizzati" secondo gli standard ufficiali (previsti dal Dpr 123/2001) sono 4.200 «che sicuramente porteremo a 8.000 nei prossimi mesi — assicura Giuggioli — così da coprire di fatto tutti gli studi milanesi». Per chi ancora non ha un indirizzo di posta certificato, le notifiche civili saranno smaltite in una cancelleria dedicata al primo piano, dove tre cancellieri affiancati da due persone messe a disposizione dall'Ordine degli avvocati smisteranno le copie cartacee, consegnandole alle parti processuali che si presenteranno. Ma la dematerializzazione delle comunicazioni interne al processo è solo il primo passo del "laboratorio Milano": «A settembre gli avvocati potranno fare il deposito "virtuale" delle comparse conclusionali e delle memorie - aggiunge Giuggioli —: sarà cura della cancelleria inviare i file alle controparti, con l'immaginabile risparmio di tempo e di efficienza per tutti». E anche il decreto ingiuntivo — che oggi a Milano già nel 60% dei casi viaggia on line — è alla vigilia di un'ulteriore implementazione in autunno sarà possibile ottenere il provvedimento esecutivo completo in via telematica, versando la tassa dovuta con una card prepagata a scalare. La virtualizzazione della giustizia civile si completerà entro fine anno con le esecuzioni mobiliari e immobiliari: un accordo con l'Abi permetterà di svolgere tutta la procedura dentro file accessibili da giudici, avvocati, commercialisti e curatori, «per mettere la parola fine a procedure fallimentari che durano anche da più di vent'anni» chiosa il presidente Giuggioli. La modernizzazione della giustizia locale è ormai una mission per i legali di Milano: «Dal 2005 offriamo ai magistrati sul nostro sito tutte le sentenze emesse qui, in primo e secondo grado. Un tempo bisognava attendere 9 mesi per la pubblicazione, oggi ci bastano due giorni». *Alessandro Galimberti*

IL SOLE 24 ORE

Le altre città. Avvocati scettici sull'informatizzazione: «Alcuni tra noi del tutto a digiuno di computer»

Ma rimane il rischio-carta

Mar 2 - «Noi ci fidiamo del PC, ma questo mestiere ci ha insegnato a essere scettici. Solo all'atto pratico scopriremo se tutto funziona davvero» dice Carmela Furian, 37 anni, avvocato di Padova, tribunale tra i primi a introdurre gli avvisi di cancelleria per via telematica. Come lei, altri professionisti che hanno sperimentato il decreto ingiuntivo via web in uno dei 12 tribunali oltre Milano in cui è stato attivato il processo civile telematico (in Lombardia entro l'estate dovrebbero partire anche Bergamo, Crema, Cremona e Mantova), toccano con mano problemi pratici e resistenze culturali. «Le criticità riguardano la produzione dei documenti che accompagnano un atto - dice Furian - e si uniscono al fatto che non siamo tutti tecnologici: ci sono colleghi che non sanno neppure usare Word». Finora le cose hanno funzionato ma quando si potranno avviare on *line* altri procedimenti, obietta Furian, «sarà difficile coordinare cartaceo e digitale nei processi già aperti. Alla fine temo una suddivisione, come nel '98, tra cause di vecchio e nuovo rito. Dopo di che si spera che il tribunale si doti di un software in grado di ricevere tutti gli atti». Oltre ai dubbi sulla macchina ci sono quelli sull'avvocato. «Anche quando potremo inviare una comparsa ordine molti di noi vorranno una copia cartacea con timbro». Le abitudini sono dure da cambiare: «In Lombardia c'è stata formazione dei magistrati e i cancellieri mostrano disponibilità» spiega Marco Natola, segretario dell'ordine degli avvocati di Varese - ma l'avvocato più anziano, nella carta, riconosce parte del proprio sapere. In più, al contrario di altri non siamo mai stati costretti a una rivoluzione digitale, come è accaduto per esempio ai commercialisti ». Nella pratica si tende a tornare al cartaceo. «Il decreto ingiuntivo online funziona bene se si è ricorrente — dice Federico Ranchetti, 42 anni, uno dei 50 avvocati napoletani coinvolti dall'ottobre scorso nella sperimentazione -. Il provvedimento è emanato in 2-3 giorni, prima si aspettava un mese e mezzo. Questo anche grazie a magistrati particolarmente attivi. Il problema però si pone per i convenuti: nel processo telematico non c'è un fascicolo ma gli avvocati devono reperire e visualizzare gli atti. Così, quando si instaura il contraddittorio il procedimento ridiventa cartaceo». Più a Sud diminuisce l'entusiasmo. «L'utilità pratica è limitata perché per via telematica si può fare solo il deposito del decreto - dice Antonio Cardillo, 49 anni civilista catanese — poi si continua con la carta. A Catania l'accesso ai registri telematici è un mezzo disastro: ti capita di non trovare cause tue e di poter vedere cause di altri. E scoprire che i computer hanno dati vecchi e/o sbagliati, andare in cancelleria e chiederne la correzione, essere accolti da sbuffi e rimbrotti. La Pec non sanno neanche cos'è. Non si è mai usciti dal cartaceo soprattutto per la scarsa preparazione a gestire questi nuovi strumenti». E continua: «Da poco nelle sezioni staccate del tribunale hanno attivato Polisweb, il servizio di sola consultazione: ma vengono caricati solo i fascicoli nuovi e non quelli pregressi quindi, in definitiva, non serve a nulla». *Angela Manganaro*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Il sito Internet dello studio legale: grafica chiara, interattività e niente linguaggio tecnicistico. Il primo obiettivo è farsi comprendere (e conoscere) da tutti

di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale

Gli strumenti di marketing per lo studio legale

Il sito internet dello studio legale: linguaggio e interattività

Lo studio legale, nella sua comunicazione, che è ancora pressoché priva di storia e poggia su una attitudine culturale molto recente, tende ad utilizzare lo stesso linguaggio, forbito e tecnicistico, che usa nella propria corrispondenza e negli atti giudiziari. Neanche a dirlo, questo è un grave errore.

Lo scopo del materiale informativo stampato e online è certamente diverso da quello di un atto giudiziario, di un contratto o di una lettera rivolta a un cliente o alla propria controparte.

Ciò nonostante, nei testi di comunicazione degli avvocati abbondano gli avverbi, le frasi subordinate, i periodi troppo lunghi e involuti, densi di termini giuridici, spesso utilizzati con distinguo sin troppo specifici. L'imprecisione nel descrivere un concetto giuridico è di per sé un grave difetto, ma è altrettanto stigmatizzabile, dell'eccessiva precisione, in un contesto che non è tecnico per natura.

In particolare, poi, la lettura dei testi nel sito si caratterizza per la sua consultazione veloce e per l'immediatezza con cui l'utente ne valuta l'aspetto. Il sito si guarda, non si legge.

Nella media, alla prima visita, l'occhio di chi naviga non dedica più di due secondi a comprendere se il sito contiene o meno l'informazione che si sta cercando. Un contenuto male organizzato (anche graficamente), o un concetto espresso con poca chiarezza, favoriranno l'uscita immediata dalla pagina e dal sito.

L'utente uscito, nel 99% dei casi, non tornerà.

È importante ricordare quanto abbiamo già accennato, ovvero che al sito non si arriva sempre seguendo il percorso di navigazione pensato da chi lo progetta, cioè entrandovi dalla homepage.

Al contrario, spesso l'utente capiterà casualmente per effetto di hyperlinks attraverso una pagina interna, che magari contiene dati e informazioni che sono oggetto di ricerca per altri scopi, quindi, dal suo punto di vista, egli troverà il sito del tutto casualmente.

Se si desidera che i contenuti importanti vengano notati è necessario e conveniente ripeterli in più di un'occasione, magari parafrasandoli, ma senza rammaricarsi di eventuali ripetizioni che in Internet non sono odiose quanto in un testo stampato, ma sono anzi necessarie.

Quello che in gergo di comunicazione si chiama il "tono di voce", ovvero lo stile comunicativo, più o meno impersonale, più o meno diretto, più o meno confidenziale, ironico o serio, rappresenta una scelta di fondo nella redazione dei testi per il sito.

L'eccessivo formalismo e la totale spersonalizzazione (come l'uso di pronomi impersonali), allontana chi consulta il testo; d'altra parte il "tu" non è sempre adatto, ma la declinazione dei verbi alla seconda persona plurale, il "voi", indicante la generica massa dei visitatori, è forse più efficace e meno freddo dell'uso impersonale e dei verbi all'infinito.

Per fare un esempio, nei casi sia richiesta una interazione con l'utente, come quando lo si invita a toccare con il mouse un tasto per accedere ad un contenuto o ad inviare una comunicazione, si potrà meglio dire "cliccate qui", invece di "clicca qui" o di "cliccare qui".

La differenza è sottile ma non indifferente.

È certamente sconsigliabile, nella scelta dei contenuti, uscire dal puro contesto professionale fornendo

indicazioni sulla propria vita privata o sulla famiglia, mentre qualche accenno a particolari interessi (collezionismo, come la passione per i libri antichi, gli scacchi, o un certo sport), se contenuti ed espressi in modo discreto, possono aiutare a completare la biografia e rendere più amichevole e semplice l'approccio da parte degli sconosciuti.

Chi sono infatti i potenziali visitatori del sito internet dello studio legale?

Innanzitutto lo consulteranno i clienti, non appena sapranno (perché glielo avrete comunicato), che ce n'è uno. Il sito sarà anche oggetto di invio da parte loro a "referral" cui volessero fornire indicazione per contattarvi e lo stesso succederà tra i colleghi e i corrispondenti.

Difficilmente un nuovo cliente (che non abbia ricevuto anche altre indicazioni per rivolgersi allo studio), lo contatterà tramite il sito, ma certamente lo visiterà prima di telefonare per un appuntamento o per verificare l'indirizzo prima di inviare un messaggio di posta elettronica.

Nel navigare, questo tipo di utente (che è il più diffuso), cioè colui che sa di voi ma non vi conosce personalmente, vorrà farsi un'idea di chi siete, della vostra esperienza, del vostro studio e anche, della vostra età e fisionomia.

Per questa ragione (oltre che per rendere meno monotono l'aspetto grafico del sito), sono consigliabili le foto dei professionisti ritratti magari anche in contesti di gruppo, purché siano di buona qualità e concepite espressamente per la pubblicazione online.

Meglio niente invece, di una foto scattata sui monti, al mare, in vacanza, con berretto da sci o con gli occhiali da sole. La foto va realizzata (per tutti gli avvocati), in studio o con uno sfondo neutro, o viceversa fortemente contestualizzato (la città in cui si opera), possibilmente con inquadrature non troppo diverse tra loro, utilizzando lo stesso fotografo (che lascerà trasparire la sua "mano"), cercando di prediligere le pose informali e meno ingessate, e le espressioni non troppo serie.

Ridere sguaiatamente non è certamente indice di serietà, ma anche una foto cimiteriale può dare luogo a fraintendimenti. Il giusto mezzo, come sempre, sarà preferibile.

Se poi lo studio, il suo arredamento o il contesto in cui si trova, offrono scorci fotogenici, sarà consigliabile utilizzarli come leitmotiv (una scala, un fregio, degli affreschi, etc.), o come immagini per le pagine interne del sito; questa scelta lo renderà unico e inimitabile.

Da ultimo, il linguaggio di programmazione con cui il sito è realizzato deve consentire il massimo di indicizzabilità. È quindi sconsigliabile l'eccesso di uso di Flash (un programma che consente di realizzare tutto ciò che "si muove" sullo schermo), che non viene tracciato dagli strumenti di cattura dei motori di ricerca. Il linguaggio dovrà limitarsi a dare vita a piccole ed eleganti animazioni relative ad elementi grafici o decorativi, ma non essere estesa ai testi.

I testi devono essere ben "taggati" e così le immagini, per poter essere facilmente reperiti da Google e dagli altri motori, perciò le operazioni cosiddette di SEO (Search Engine Optimization), vanno pianificate con cura insieme al web designer o di colui che si occupa degli aspetti tecnici del sito o ancora da parte di chi gestisce per lo studio la pianificazione di marketing e la comunicazione.

Con il sito normalmente viene fornito il servizio che consente di vedere le statistiche di visita, quanti visitatori al giorno/mese/anno, quali orari di picco, quali le pagine più visitate, i documenti più scaricati, le pagine di entrata e di uscita, le stringhe di ricerca utilizzate per trovare il sito e molto altro.

Sarà quindi facile misurare le performance del sito e correggere eventuali mancanze di progettazione o difetti di indicizzazione strada facendo.

Il bello di internet infatti è che nulla è meno definitivo di un sito, il che si traduce, inevitabilmente, in una veloce caducità e precoce invecchiamento, che costringeranno ad un restyling, di media, ogni 3 anni dalla pubblicazione online.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

Diritto commerciale uniforme: principi e pratica	
MANIFESTAZIONE	Il seminario internazionale
DATA	sabato 30 e domenica 31 maggio 2009
CITTÀ	<i>Venezia</i>
LUOGO	Palazzo Ca' Vendramin Calergi, Cannaregio 2079
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Union Internationale des Avvocats (Comitato Nazionale Italiano)
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi per ogni mezza giornata di partecipazione

TEMA	Diritto processuale amministrativo: il giudizio di ottemperanza
MANIFESTAZIONE	incontro formativo
DATA	mercoledì 3 giugno 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 13
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto amministrativo
NOVITÀ	

TEMA	Il consenso informato e la responsabilità del medico
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	mercoledì 3 giugno 2009
CITTÀ	<i>Viterbo</i>
LUOGO	Aula Magna dell'Università degli Studi "Tuscia", Via Santa Maria in Gradi
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Oua - Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e Unione Nazionale Camere Civili, in collaborazione con Ordine dei Medici di Viterbo e Ordine degli Avvocati di Viterbo
VARIE	Verranno riconosciuti sei crediti formativi

TEMA	English for italian lawyers
------	------------------------------------

MANIFESTAZIONE	corso di inglese giuridico
DATA	mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre", Via Ostiense n. 164
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e Università degli Studi "Roma Tre"
VARIE	Prevista una quota di iscrizione
NOVITÀ	

TEMA	Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2009
CITTÀ	Trento
LUOGO	Sala Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Via Verdi n. 53
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Trento
NOVITÀ	

TEMA	Il cliente e la banca: profili di disciplina. Obblighi di protezione a carico degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento: orientamenti giurisprudenziali e attuazione della direttiva Mifid
MANIFESTAZIONE	evento formativo in materia di diritto bancario
DATA	giovedì 4 giugno 2009
CITTÀ	Napoli
LUOGO	Aula 27 - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Federico II", Via Porta di Massa n. 22
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Fondazione dell'Avvocatura Napoletana per l'alta formazione forense
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Il diritto sportivo - Sport e responsabilità civile
------	--

MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 4 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport
NOVITÀ	

TEMA	L'attività del mediatore europeo nell'ambito del sistema giuridico comunitario
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 4 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Nazionale Forense
NOVITÀ	

TEMA	I diversi volti della sicurezza
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	giovedì 4 giugno 2009
CITTÀ	Milano
LUOGO	Aula 4 - Edificio U6 - Università degli Studi di Milano "Bicocca", Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Milano "Bicocca"
NOVITÀ	

TEMA	Il lavoro nella Costituzione, sessant'anni dopo
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	venerdì 5 giugno 2009
CITTÀ	Taranto
LUOGO	Aula Magna della II Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Bari, Via Alcide De Gasperi
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Università di Bari

NOVITÀ

TEMA	Le interazioni tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	venerdì 5 giugno 2009
CITTÀ	<i>Pisa</i>
LUOGO	Palazzo della Sapienza, Via Curtatone Montanara n. 16
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Università di Pisa
NOVITÀ	

TEMA	A che punto siamo con l'Europa?
MANIFESTAZIONE	giornata di studi
DATA	venerdì 5 giugno 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula 3B - Università degli Studi "Roma Tre", Via G. Chiabrera n. 199
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi "Roma Tre"
NOVITÀ	

TEMA	I problemi della giustizia in Italia
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	lunedì 8 giugno 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula III della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro n. 5
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Associazione italiana dei costituzionalisti e Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
NOVITÀ	

TEMA	La prova nel giudizio ordinario e nel processo del lavoro
MANIFESTAZIONE	incontro formativo
DATA	lunedì 8 giugno 2009

CITTÀ	Vercelli
LUOGO	Seminario arcivescovile, Piazza Sant'Eusebio n. 10
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Camera Civile del Foro di Vercelli
VARIE	Prevista una quota di partecipazione
NOVITÀ	

TEMA	Gli aspetti processuali relativi all'audizione del minore
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 9 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Centro Studi - Commissione Famiglia
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Prima conferenza nazionale delle Scuole forensi
MANIFESTAZIONE	incontro
DATA	venerdì 12 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Auditorium della Cassa di previdenza e assistenza forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Coordinamento centrale delle Scuole forensi - Consiglio Nazionale Forense - Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense